

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 23/02/2021

FATTO

Nel ricorso, il cliente espone di aver stipulato il 12/08/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Tale finanziamento è stato anticipatamente estinto nel mese di novembre 2019. Dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 1.678,60 a titolo di oneri non maturati, a titolo di spese istruttorie e commissioni.

Chiede inoltre il rimborso degli interessi legali dal reclamo ed € 200,00 per le spese legali, queste ultime non chieste nel reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che/di:

- Il contratto sottoscritto dal cliente indica in modo chiaro e trasparente le componenti di costo up front e quelle recurring.
- In particolare, le commissioni intermediario del credito sono state interamente corrisposte al soggetto intervenuto nella fase preliminare alla conclusione del contratto
- CON la conseguenza che la retrocessione di detto costo al consumatore determinerebbe un ingiusto arricchimento del cliente a spese del convenuto;
- le commissioni intermediario del credito, "commissioni del finanziatore", "commissioni di attivazione" e le spese di istruttoria non sono retrocedibili, in quanto aventi natura upfront, come espressamente indicato nel contratto; c) le voci di costo recurring sono state restituite al ricorrente in base al criterio proporzionale, come si desume dal conteggio estintivo

- la sentenza Lexitor non è invocabile nel caso che qui ci occupa, dal momento che la direttiva non spiega efficacia diretta nei rapporti tra privati; inoltre la sentenza non si applica ai contratti già estinti al momento della pronuncia.

In base a quanto esposto, l'intermediario chiede che il ricorso venga respinto.

DIRITTO

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 50 rate sulle 120 complessive sulla base del seguente conteggio estintivo, con decorrenza dal 31/10/2019 (cfr. liberatoria allegata al ricorso).

Il contratto non sembra fornire evidenza del soggetto che ha curato la collocazione del prodotto. L'intermediario tuttavia allega fattura emessa da terzo soggetto che, nella rendicontazione analitica, reca le generalità del ricorrente e l'importo relativo alla commissione di intermediazione di cui in contestazione.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato

utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.886,84	Tasso di interesse annuale	6,45%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	146,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	30/09/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,15%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario del credito				1.051,00	Upfront	37,15%	390,48	0,00	390,48
Commissioni del finanziatore				525,80	Upfront	37,15%	195,35	0,00	195,35
Commissioni di istruttoria pratica				600,00	Upfront	37,15%	222,92	0,00	222,92
Commissioni di attivazione pratica				700,80	Upfront	37,15%	260,37	0,00	260,37
Totale				2.877,60					1.069,13

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo così calcolato non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci del contratto chieste a rimborso.

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.069,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA